



Per copia conforme all'originale  
Il Segretario Comunale

# COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

## Regolamento generale delle entrate

### Regolamento generale delle entrate del comune di

#### PARTE PRIMA

##### PRINCIPI GENERALI

<i>Articolo 1</i>	<i>Definizioni</i>	<i>pagina</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Ambito e scopo del Regolamento</i>	<i>pagina</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Entrate Tributarie Comunali</i>		<i>3</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Regolamentazione delle Entrate Tributarie</i>		<i>3</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Agevolazioni tributarie</i>		<i>3</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe</i>		<i>4</i>

#### PARTE SECONDA

##### ENTRATE TRIBUTARIE

##### CAPO PRIMO

##### STATUTO DEL CONTRIBUENTE

<i>Articolo 7</i>	<i>Statuto del contribuente</i>	<i>pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Chiarezza delle norme regolamentari</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Certezza delle norme</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Avviso bonario</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>

## CAPO SECONDO

### *RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI*

<i>Articolo 13</i>	<i>Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	<i>pagina</i>	6
<i>Articolo 14</i>	<i>Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali</i>	<i>pagina</i>	6
<i>Articolo 15</i>	<i>Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi</i>	<i>pagina</i>	6
<i>Articolo 16</i>	<i>Servizio assistenza del contribuente</i>	<i>pagina</i>	7

## CAPO TERZO

### *RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI*

<i>Articolo 17</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	8
<i>Articolo 18</i>	<i>Cause ostantive</i>	<i>pagina</i>	8
<i>Articolo 19</i>	<i>Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi</i>	<i>pagina</i>	8
<i>Articolo 20</i>	<i>Regolarizzazione di altre violazioni</i>	<i>pagina</i>	8
<i>Articolo 21</i>	<i>Procedura</i>	<i>pagina</i>	9
<i>Articolo 22</i>	<i>Errore scusabile</i>	<i>pagina</i>	9
<i>Articolo 23</i>	<i>Cause di non punibilità</i>	<i>pagina</i>	9
<i>Articolo 24</i>	<i>Rinvio</i>	<i>pagina</i>	9

## CAPO QUARTO

### *DIRITTO D'INTERPELLO*

<i>Articolo 25</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	10
<i>Articolo 26</i>	<i>Materie oggetto di interpello</i>	<i>pagina</i>	10
<i>Articolo 27</i>	<i>Procedura</i>	<i>pagina</i>	10
<i>Articolo 28</i>	<i>Effetti</i>	<i>pagina</i>	10
<i>Articolo 29</i>	<i>Competenza</i>	<i>pagina</i>	11

## CAPO QUINTO

### *COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI*

<i>Articolo 30</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	11
<i>Articolo 31</i>	<i>Compensazione verticale</i>	<i>pagina</i>	11
<i>Articolo 32</i>	<i>Compensazione orizzontale</i>	<i>pagina</i>	11
<i>Articolo 33</i>	<i>Competenza sulla dichiarazione di compensazione</i>	<i>pagina</i>	12

## CAPO SESTO

### TERMINI E INTERESSI

<i>Articolo 34</i>	<i>Misura degli interessi moratori</i>	<i>pagina</i>	<i>12</i>
--------------------	--	---------------	-----------

## CAPO SETTIMO

### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

<i>Articolo 35</i>	<i>Oggetto dell'adesione</i>	<i>pagina</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 36</i>	<i>Ambito dell'adesione</i>	<i>pagina</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 37</i>	<i>Effetti della definizione</i>	<i>pagina</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 38</i>	<i>Responsabile del procedimento</i>	<i>pagina</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 39</i>	<i>Attivazione della procedura su iniziativa del comune</i>	<i>pagina</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 40</i>	<i>Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente</i>	<i>pagina</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 41</i>	<i>Svolgimento del contraddittorio</i>	<i>pagina</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 42</i>	<i>Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente</i>	<i>pagina</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 43</i>	<i>Contenuto dell'atto di accertamento con adesione</i>	<i>pagina</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 44</i>	<i>Modalità di pagamento</i>	<i>pagina</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 45</i>	<i>Perfezionamento dell'adesione</i>	<i>pagina</i>	<i>15</i>

## PARTE TERZA

### RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

<i>Articolo 46</i>	<i>Forma di gestione</i>	<i>pagina</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 47</i>	<i>Il funzionario responsabile del Tributo</i>	<i>pagina</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 48</i>	<i>Dichiarazione Tributaria</i>	<i>pagina</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 49</i>	<i>Attività di controllo</i>	<i>pagina</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 50</i>	<i>Interrelazione tra servizi ed uffici comunali</i>	<i>pagina</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 51</i>	<i>Procedimento di accertamento - Avviso di accertamento</i>	<i>pagina</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 52</i>	<i>Notificazione atti</i>	<i>pagina</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 53</i>	<i>Autotutela</i>	<i>pagina</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 54</i>	<i>RISCOSSIONI E RIMBORSI - Riscossione</i>		<i>19</i>
<i>Articolo 55</i>	<i>Sospensione e rateazione debiti non assolti</i>		<i>20</i>
<i>Articolo 56</i>	<i>Rimborsi</i>		<i>20</i>
<i>Articolo 57</i>	<i>Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi</i>		<i>21</i>

## PARTE QUARTA

### REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

#### CAPO PRIMO

##### *DISPOSIZIONI GENERALI*

<i>Articolo 58</i>	<i>Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.</i>	<i>pagina</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 59</i>	<i>Area di pertinenza del fabbricato</i>	<i>pagina</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 60</i>	<i>Area fabbricabile</i>	<i>pagina</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 61</i>	<i>Determinazione del valore delle aree fabbricabili.</i>	<i>pagina</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 62</i>	<i>Qualifica di coltivatore diretto.</i>	<i>pagina</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 63</i>	<i>Fabbricati di interesse storico e artistico.</i>	<i>pagina</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 64</i>	<i>Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa).</i>	<i>pagina</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 65</i>	<i>Fabbricato parzialmente costruito.</i>		<i>25</i>

#### CAPO SECONDO

<i>Articolo 66</i>	<i>Dichiarazione o denuncia.</i>		<i>25</i>
<i>Articolo 67</i>	<i>Attività di controllo</i>		<i>25</i>
<i>Articolo 68</i>	<i>Accertamento</i>		<i>26</i>

#### CAPO TERZO

<i>Articolo 69</i>	<i>Versamenti e riscossioni.</i>		<i>26</i>
<i>Articolo 70</i>	<i>Rimborsi in genere.</i>		<i>27</i>
<i>Articolo 71</i>	<i>Rimborso per dichiarata inedificabilità di area.</i>		<i>27</i>
<i>Articolo 72</i>	<i>Detrazioni e riduzioni.</i>		<i>28</i>
<i>Articolo 73</i>	<i>Abitazione principale.</i>		<i>29</i>
<i>Articolo 74</i>	<i>Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali.</i>		<i>30</i>
<i>Articolo 75</i>	<i>Immobili posseduti da Enti non commerciali.</i>		<i>30</i>
<i>Articolo 76</i>	<i>Pertinenze dell'abitazione.</i>		<i>31</i>
<i>Articolo 77</i>	<i>Fabbricati inagibili o inabitabili</i>		<i>31</i>

## CAPO QUARTO

### *NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE*

<i>Articolo 78</i>	<i>Differimento dei termini per decesso del proprietario</i>	<i>pagina</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 79</i>	<i>Eredità giacente</i>	<i>pagina</i>	<i>33</i>

## PARTE QUINTA

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### CAPO PRIMO

##### *DISCIPLINA TRANSITORIA*

<i>Articolo 80</i>	<i>Prima applicazione del regolamento</i>	<i>pagina</i>	<i>33</i>
--------------------	---	---------------	-----------

#### CAPO SECONDO

##### *NORME FINALI*

<i>Articolo 81</i>	<i>Norme finali</i>	<i>pagina</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 82</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>pagina</i>	<i>34</i>

## **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 : definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende :

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

## Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, **adottato in conformità ai principi dettati dal d.Lgs. 18/8/2000 N.267**, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:

- a. ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- b. ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- c. potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente;
- d. attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità;
- e. migliorare l'informazione e la chiarezza dell'attività amministrativa in materia fiscale;
- f. ridurre al minimo il contenzioso tributario.

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative vigenti.

**ARTICOLO 3 : ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

**ARTICOLO 4 : REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1. Per ciascun tipo di entrata il comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tali regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché questo avvenga entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio.

2. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

3. Le disposizioni in materia tributaria non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti la cui attuazione sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

**Articolo 5 : Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta

4

dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge 445/2000. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

### **Articolo 6 : Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo preposto entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio.

2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

3. Qualora l'approvazione di aliquote, canoni o tariffe intervenga dopo il 31 dicembre, l'amministrazione comunale rimette nei termini i contribuenti, che abbiano già effettuato pagamenti con le vecchie disposizioni, per il versamento della differenza dovuta ovvero rimborsa loro quanto maggiormente versato, purché l'importo non sia inferiore a € 10,33.

## **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

### **CAPO PRIMO**

## **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

### Articolo 7 - Statuto del contribuente.

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 8 - Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 9 - Certezza delle norme.

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Articolo 10 - Pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo di questo regolamento.

Articolo 11 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:
  - viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento;
  - viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12 - Avviso bonario.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

## CAPO SECONDO

### RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

#### Articolo 13 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili;
- attivazione di sportelli telefonici e ove possibile su reti informatiche;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;

2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 25 in materia di interpello.

#### Articolo 14 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

#### Articolo 15 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

2. In caso di affidamento della gestione delle entrate ad altro soggetto, questo, denominato "soggetto gestore delle entrate comunali" riceve in esenzione da spese o

7

diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.

Articolo 16 - Servizio assistenza del contribuente.

1. Il comune, nell'ambito delle proprie possibilità, o il "soggetto gestore delle entrate" organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.
2. Il servizio è gratuito e si realizza:
  - in uno sportello aperto al pubblico in tutti i giorni feriali, perlomeno per l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
  - in uno sportello informativo telefonico;
3. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di consulenza ed informazione.
4. Le dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.
6. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal comune, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.
7. Il soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, può essere incaricato, sulla base di una convenzione, dal soggetto gestore delle entrate, o dal Comune, della distribuzione informativa e della raccolta materiale delle comunicazioni e dichiarazioni che riguardino l'utilizzo degli immobili.
8. Il comune, nell'ambito delle proprie possibilità, o il "soggetto gestore delle entrate" comunali possono, sulla base di convenzioni, affidare ad altri gestori di servizi pubblici, od a soggetti privati, in aggiunta alle funzioni che esercita secondo gli articoli precedenti, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

## CAPO TERZO

### RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

#### Articolo 17 - Oggetto.

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

#### Articolo 18 - Cause ostative.

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

#### Articolo 19 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;

c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta.

#### Articolo 20 - Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;

c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta.

2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

3. In caso di violazioni non incidenti sul pagamento del tributo, salvo quanto previsto negli articoli seguenti in tema di esimenti, la regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni se l'obbligo è assolto entro tre mesi, con l'applicazione delle sanzioni previste nelle lettere b) e c) del primo comma di questo articolo, se l'obbligo è assolto nei termini rispettivamente fissati da quelle due disposizioni.

#### Articolo 21 - Procedura.

1. Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio tributi del Comune o il "soggetto gestore delle entrate comunali".

2. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 16 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

#### Articolo 22 - Errore scusabile.

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

#### Articolo 23 - Cause di non punibilità.

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

#### Articolo 24 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO QUARTO

**DIRITTO D'INTERPELLO**

Articolo 25 - Oggetto.

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 26 - Materie oggetto di interpello.

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 27 - Procedura.

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 25, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.

4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Articolo 28 - Effetti.

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 24.

4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività

di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Articolo 29 - Competenza.

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 23 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO QUINTO

**COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

Articolo 30 - Oggetto.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Articolo 31 - Compensazione verticale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 32 - Compensazione orizzontale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli

anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 33 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

CAPO SESTO

**INTERESSI**

Articolo 34 - Misura degli interessi moratori.

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

CAPO SETTIMO

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Articolo 35 - Oggetto dell'adesione.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 36 - Ambito dell'adesione.

1. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.

Articolo 37 - Effetti della definizione.

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.

2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.

3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Articolo 38 - Responsabile del procedimento.

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 39 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune.

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo o il "gestore delle entrate" può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:

- 1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
- 2) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 3) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- 4) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Articolo 40 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il gestore delle entrate procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il gestore delle entrate procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Articolo 41

- Svolgimento del contraddittorio.

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 42 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.

3. Il comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Articolo 43 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:

- la motivazione dell'accertamento;
- la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
- l'ammontare delle sanzioni dovute;
- la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).

2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 44 - Modalità di pagamento.

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi euro 258,23 (lire 500.000), è consentito il pagamento in un massimo di numero otto rate bimestrali, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso euro 2582,28 (lire 5.000.000), il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 45 - Perfezionamento dell'adesione.

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

PARTE TERZA

**RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI**

Articolo 46 : Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata .
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
4. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici , e , per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara

5. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

#### Articolo 47: Il funzionario responsabile del tributo

1. Per ogni tributo di competenza del Comune, viene designato nel rispetto della normativa vigente in materia un funzionario responsabile.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo :

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 53, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 35;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

#### Articolo 48: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

Articolo 49 : Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario. in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.L.vo 446/97.

Articolo 50 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

17

**2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare-**

Articolo 51 : Procedimento di accertamento - Avviso di liquidazione e accertamento

1. Mediante motivati avvisi di liquidazione e accertamento, il Comune procede a tutte le operazioni contemplate dall'art.11 del Decreto Legislativo n.504 del 30/12/1992.

2. Qualora la compilazione degli avvisi di cui all'articolo precedente o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 52 : Notificazione atti

1. Al fine di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, questi devono essere inviati al luogo di residenza ovvero al luogo ove il contribuente ha eletto il proprio domicilio, ove conosciuto, ovvero al luogo ove ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento. Restano, comunque, salve le norme di legge in materia di notificazione degli atti tributari. La comunicazione di atti o informative deve essere effettuata in modo tale da garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.

2. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

108

Articolo 53 : L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :

a) errore di persona o di soggetto passivo ;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi €.206,58, l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile del servizio

### **RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### Articolo 54 : Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.

2. In ogni caso , l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

4. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 55 : Sospensione e Rateazione dei debiti non assolti

1. Le somme intimare in avvisi di liquidazione o accertamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, nonché in altre ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere dilazionate in un massimo di sessanta rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà di economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.
2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
3. Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.
4. Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima
6. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
7. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo 56 : Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Sono fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi dal giorno del pagamento non dovuto. Prima di effettuare i rimborsi di imposta a seguito di liquidazioni su istanza del contribuente e qualora emerga la spettanza di un importo inferiore a quello richiesto, il Comune a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente per gli opportuni chiarimenti. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'adozione del provvedimento di rimborso in base agli elementi in suo possesso. La disposizione

del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.

4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

5. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. , il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

**Articolo 57 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi €. 10,33. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,33.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla

notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non da' seguito alle istanze di rimborso.

5. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione

PARTE QUARTA

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.**

CAPO PRIMO

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 58 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 59 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.

2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo **60** - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

### **Articolo 61 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Responsabile dell'Ufficio urbanistica, determina annualmente in sede di approvazione del Bilancio, e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30 % rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

### **Articolo 62 - Qualifica di coltivatore diretto**

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a

titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50 % del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.

### **Articolo 63 - Fabbricati di interesse storico e artistico**

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 16., e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

### **Articolo 64 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore ( a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di

locazione finanziaria ) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione .

### **Articolo 65 - Fabbricato parzialmente costruito**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o dalla data di effettivo utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

## CAPO SECONDO

### **DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

#### **Articolo 66 - Dichiarazione o denuncia**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992.

#### **Articolo 67 - Attività di controllo**

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 49 del regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati. rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui all'articolo 49 del regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

**Articolo 68 - Accertamento**

1. Per l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

CAPO TERZO

**VERSAMENTI E RIMBORSI**

**Articolo 69 - Versamenti e Riscossione**

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

2.L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro o da un familiare per conto di familiari conviventi (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché sussista l'accordo tra le parti e la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

3.La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili : a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per almeno

16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni

**Articolo 70 - Rimborsi in genere**

1. In aggiunta ai casi di cui al combinato disposto degli articoli 53 e 56 del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/1992 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.

2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto; i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.

**Articolo 71 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.

1. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

2. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:

a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;

b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.

3. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che :

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;

d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

CAPO QUARTO

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

**Articolo 72 - Detrazioni e riduzioni**

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta) relative all'abitazione principale.

2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.

3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

### Articolo 73 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata

presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

3. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante le modalità disposte dall'articolo 5, comma 4, del regolamento generale delle entrate tributarie.

4. In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione d'imposta dovuta ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori. In nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito.

## **Articolo 74 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali**

1. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, la lettera a) è sostituita dalle seguenti :

a) "gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali;

a-bis) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

## **Articolo 75 - Immobili posseduti da enti non commerciali**

1. Nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, le parole "gli immobili utilizzati" sono sostituite dalle seguenti : "i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e utilizzati".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

## **Articolo 76 - Pertinenze dell'abitazione**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato)

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

## **Articolo 77 - Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato :

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la

veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

CAPO QUINTO

**NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE**

Articolo 78 - Differimento dei termini per decesso del proprietario.

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 504 del 30/12/1992, il versamento dell'ICI da parte degli eredi può essere eseguito, per quanto concerne gli immobili posseduti dal defunto, entro sei mesi dalla data del decesso.

Articolo 79 - Eredità giacente.

1. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi inerenti l'Ici nei limiti dell'attivo ereditario. E' tenuto inoltre a presentare le comunicazioni di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto l'anno successivo a quello in cui si è aperta la successione, ovvero è stato nominato; qualora nel frattempo sia intervenuta accettazione da parte dell'erede, dette comunicazioni dovranno essere presentate da quest'ultimo.

2. Negli altri casi l'erede successivamente accettante provvede comunque alla comunicazione del suo acquisto ed all'eventuale conguaglio dell'imposta versata, entro tre mesi dalla accettazione.

3. Qualora il curatore dell'eredità giacente, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditari, il tributo è versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro.

PARTE QUINTA

**NORME TRANSITORIE E FINALI.**

CAPO PRIMO

**DISCIPLINA TRANSITORIA.**

1. Articolo 80 - Prima applicazione del regolamento

L'articolo 8 del presente regolamento non si applica ai presupposti impositivi sorti precedentemente al periodo di imposta dell'anno 2001.

## CAPO SECONDO

### NORME FINALI

#### Articolo 81 : Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento, nonché il regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione numero del \_\_\_\_\_, che viene sostituito da quello contenuto nella parte quarta del presente regolamento;

#### **Articolo 82 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003